

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei Professori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24

PARTE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione degli artt. 18 e 24, 6° comma della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di reclutamento dei Professori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per “**Ateneo**”, l'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b) per “**Reclutamento**”, le modalità di reclutamento, mediante chiamata dei Professori, attraverso procedure di valutazione, disciplinate nel presente regolamento;
- c) per “**Professori**” il personale docente di ruolo di prima fascia (Professori Ordinari) e di seconda fascia (Professori Associati).
- d) per “**Commissione**” la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione delle candidature

CHIAMATA EX ART. 18 LEGGE 240/2010

Articolo 2 - Attivazione della procedura

2.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, approva, anche tenendo conto del Piano Strategico, l'emanazione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni di ruolo di Professore Ordinario e di Professore Associato, distinti per settore concorsuale da coprire mediante selezione pubblica, assicurandone la pubblicità degli atti.

2.2 La procedura per il reclutamento sarà attivata mediante bando che dovrà indicare:

- a) la qualifica (professore Ordinario e/o Professore Associato);
- b) la durata: a tempo indeterminato;
- c) la decorrenza: di norma il 1° settembre ovvero il 1° febbraio;
- d) il settore concorsuale e il profilo richiesto anche esplicitandolo mediante settore scientifico-disciplinare;
- e) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.

Il bando infine potrà prevedere che ciascun candidato possa presentare un numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a 12.

2.3 Il bando deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e su ogni altro sito indicato dalla normativa.

Articolo 3 - Requisiti per la presentazione delle domande

3.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione:

- a) studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della selezione;
- b) studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi della normativa vigente;
- c) professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei;
- d) studiosi italiani o stranieri impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario

in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando così come riconosciute dall'apposito regolamento ministeriale.

3.2 Non possono partecipare alle procedure di selezione, il coniuge e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande

4.1 Le candidature dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando oppure mediante procedura informatizzata, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando, utilizzando la modulistica allo stesso allegata. Il bando stabilisce, tra i precedenti, il o i mezzi di presentazione che garantiscono la maggiore trasparenza ed accessibilità alla procedura.

I termini utili per la presentazione delle domande non possono di norma essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del Ministero. Fa fede la data di spedizione. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

4.2 Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) curriculum scientifico-professionale;
- b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- c) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa, nel limite massimo indicato dal bando;
- d) ogni altro documento o elemento utile alla valutazione eventualmente specificato nel bando.

Articolo 5 - Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

5.1 Per effettuare la selezione, l'Ateneo si avvale di apposita Commissione nominata dal Rettore, composta da non meno di tre Professori appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando o ad un settore concorsuale affine, nella maggioranza preferibilmente esterni all'Ateneo. Per le procedure aventi ad oggetto posizioni di Professore Ordinario, tutti i membri della commissione devono essere Professori di prima fascia. Per le procedure aventi ad oggetto posizioni di Professore Associato nella Commissione deve esservi almeno un Professore di prima fascia. La Commissione individua al suo interno il Presidente ed il segretario.

La Commissione può operare collegialmente anche con l'ausilio di strumenti telematici.

5.2 La Commissione, nella prima riunione, determina i criteri di massima per la valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche, ispirandosi a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili.

La Commissione, salvo diversa determinazione motivata da assumersi nella prima riunione, valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: di norma 70 punti;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: di norma 25 punti;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: di norma 5 punti.

5.3 Per la valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, fatta salva diversa determinazione motivata della Commissione, gli standard qualitativi considerano gli aspetti di seguito indicati:

- a) autonomia scientifica dei candidati;
- b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
- c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
- d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, di comprovato valore, per attività di ricerca;
- f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
- g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.

Nella valutazione dei candidati dovrà essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata da ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).

5.4 I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, fatta salva diversa determinazione motivata della Commissione, sono i seguenti:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
- c) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione si avvale anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

5.5 Per l'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale e di tesi di dottorato; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari svolti.

5.6 Per le attività istituzionali, organizzative e di servizio, sono considerati il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali, ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.

5.7 I criteri adottati sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

5.8 I candidati, le cui domande saranno valutate con un punteggio non inferiore a 60, sono convocati per svolgere un colloquio pubblico consistente nella presentazione dell'attività scientifica, nella discussione dei titoli, nonché nella valutazione delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando. I candidati non appartenenti al ruolo dei professori di prima o seconda fascia dovranno sostenere una prova didattica pubblica consistente nella simulazione di una lezione su un argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo nell'ambito di un'area tematica ricompresa nel settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte 2 titoli fra 3 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

Alla prova orale può essere attribuito un punteggio fino a 25.

Il calendario delle date dei colloqui e le modalità di svolgimento saranno pubblicati nel sito dell'Ateneo ed i candidati convocati mediante mail all'indirizzo eletto ai fini della selezione con un preavviso di almeno venti giorni. Alle prove sono invitati a partecipare tutti i membri del Dipartimento.

5.9 Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo coerente con il punteggio finale conseguito, stilando un elenco di idonei da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, che formulerà la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. Qualora nessuno dei candidati corrisponda alle esigenze dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può non procedere alla chiamata.

5.10 Per le proposte di nomina per chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando si osservano le norme previste dal DM 2 maggio 2011, mentre le nomine per chiara fama saranno sottoposte al nulla osta del Ministero, sentito il CUN, ex art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.



CHIAMATA EX ART. 24 c. 6 LEGGE 240/2010

Articolo 6 - Attivazione della procedura

6.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, delibera, anche tenendo conto del Piano Strategico, l'avvio, mediante bando, di una procedura di chiamata ex art. 24 c. 6 Legge 240/2010, nel ruolo di Professore Ordinario ovvero di Professore Associato, rispettivamente di professori di seconda fascia, ovvero di Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6.2 Il bando deve indicare:

La procedura sarà attivata mediante bando che dovrà indicare

- a) la qualifica (professore Ordinario e/o Professore Associato);
- b) la decorrenza: di norma il 1° settembre ovvero il 1° febbraio di ogni anno accademico;
- c) il settore concorsuale e il profilo richiesto anche esplicitandolo mediante il settore scientifico-disciplinare;
- d) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.

Il bando infine potrà prevedere che ciascun candidato possa presentare un numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a 12.

6.3 L'idoneità conseguita ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale.

6.4 La procedura di valutazione delle candidature è, in quanto compatibile, equivalente a quella disciplinata nell'articolo 5 del presente Regolamento. Può presentare domanda secondo le modalità previste dall'art.4 ogni candidato già di ruolo nell'Ateneo appartenente al settore concorsuale oggetto del bando o al medesimo macrosettore, purché non sia coniuge o abbia un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6.5 Al termine dei lavori la Commissione formulerà un elenco degli idonei da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, che formulerà la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. Qualora nessuno dei candidati corrisponda alle esigenze dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può non procedere alla chiamata.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7 - Norme transitorie

7.1 Le procedure bandite al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinate dal previgente Regolamento.

Articolo 8 - Efficacia

8.1 Il presente regolamento, previsto dall'art. 18 della Legge 240/2010, entra in vigore secondo quanto definito dall'art. 9 dello Statuto dandone adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Ateneo ed abrogherà il testo precedentemente in vigore.